



Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi)
Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382 Nr. Verde 800655999
Http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 12/04/2005)

Articolo 1 – Finalità

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana e in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62, dalla L. 10/04/1991 n.125 e dalla normativa vigente in materia è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti di uomini e donne e per la promozione e diffusione di una cultura delle pari opportunità tra soggetti “deboli e forti” nella società.
2. La Commissione si riunisce presso il Palazzo Municipale ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopramenzionati.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando in rapporto con i competenti Assessorati provinciale e regionale delle Pari Opportunità, con le istituzioni, con i movimenti e le associazioni presenti sul territorio.

Articolo 2 – Compiti

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge del 10 aprile 1991 n. 125, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità..
2. La Commissione, in ordine alle finalità di cui all' art. 1, esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale. In particolare:
 - a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile e dei soggetti deboli nell'ambito comunale;
 - b) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e dei soggetti deboli;
 - c) esprime pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza.
 - d) promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
 - f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego;
 - g) promuove la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione;
 - h) promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;

- i) favorisce la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.

Articolo 3 – Costituzione, composizione e durata

1. La Commissione è composta da 9 componenti, di cui 2 espressione delle minoranze presenti in Consiglio, garantendo il massimo della rappresentatività territoriale e delle varietà delle competenze specifiche rappresentate, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Per procedere alle nomine nei casi previsti dall'art.4 comma 7 è prevista la nomina di 3 componenti in più delle 9 previste. Fanno parte di diritto della Commissione le consigliere elette nel Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione o al rinnovo della Commissione attraverso bando pubblico.
3. Chiunque sia interessata a far parte della Commissione deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale. La candidatura può essere proposta anche da associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio che abbiano interessi negli ambiti di competenza della Commissione.
4. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 4 – Funzionamento della Commissione

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina del Consiglio Comunale ed è presieduta dal componente più anziano di età.
2. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza
3. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone l'attività; il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento
4. La Commissione è convocata dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un terzo delle sue componenti; in tal caso la riunione deve avere luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta al Presidente. Dovrà essere prevista per ogni riunione della Commissione una prima e una seconda convocazione.
5. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti; inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva
6. Per la validità delle riunioni della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza della metà delle sue componenti, in seconda convocazione la riunione si riterrà valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente Regolamento.
7. L'assenza senza giustificato motivo dopo tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
8. Alle sedute della Commissione, in base agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio Comunale
9. Delle sedute della Commissione viene redatto un sintetico verbale che verrà sottoscritto dal Presidente della seduta e da chi svolge la funzione di verbalizzazione. I verbali vengono numerati e conservati.

Articolo 5 – Attività della Commissione

1. La Commissione può svolgere la propria attività anche tramite gruppi di lavoro per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti e ne approva le proposte. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione scelti sulla base delle loro competenze e disponibilità. La Commissione per ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene i contatti con il Presidente.
2. Le sedute sono pubbliche salvo che la Commissione, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, non preveda che determinati punti siano trattati in seduta segreta.
3. Per in funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

Articolo 6 – Oneri finanziari e personale

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. Nel bilancio di previsione del Comune sarà previsto un apposito intervento di spesa per le attività della Commissione; a tal fine il Presidente della Commissione presenterà un programma annuale di attività della Commissione, al Sindaco e alla Giunta, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e su problemi di reciproco interesse e in base alle disposizioni adottate.
3. Le componenti la Commissione hanno diritto ad una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta plenaria nella misura e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000 n.119.
4. Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di legge.

Articolo 7 – Informazioni e documenti

Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.